(N. 162)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PELLA)

di concerto col Ministro dell' Interno (FANFANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia (AZARA)

col Ministro dei Lavori Pubblici (MERLIN)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SALOMONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1953

Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Onorevoli Senatori. — La legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie, confermava a quest'ultimo la potestà di promuovere, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la speciale procedura espropriativa prevista dagli articoli da 3 a 8 della legge medesima.

In particolare, con l'articolo 8 si provvedeva alla istituzione di un apposito « Collegio arbitrale », chiamato, ai termini rispettivamente degli articoli 4 e 5, ad esplicare una duplice funzione: consultiva, avente per oggetto l'emissione di un parere « sulla sussistenza delle condizioni previste per la richiesta di attribuzione (di immobili di proprietà dell'Ente) e sulle eventuali opposizioni; e giurisdizionali,

per la determinazione, in caso di mancato accordo fra le parti, dell'indennità dovuta dall'Ente ai titolari degli immobili di volta in volta esprepriati.

Ora, come è noto, l'articolo 102 della Costituzione statuisce che « non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali » e la VI disposizione transitoria stabilisce che « entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti ».

D'altra parte è da tener presente che le controversie sulla determinazione delle indennità di espropriazione sono normalmente devolute all'Autorità giudiziaria, salvo casi eccezionalissimi che si tende a riportare alla regola generale.

In verità le questioni attinenti alla determinazione di una giusta indennità, pur potendo implicare valutazioni di carattere tecnico, non sone tali da giustificare la creazione para la sussistenza di una giurisdizione speciale (qual'è quella del Collegio arbitrale). Alla decisione di tali questioni può provvedere il giudice ordinario, ricorrendo, ove sia necessario, all'ausilio del consulente tecnico.

Alla stregua delle precedenti considerazioni si è ritenuto promuovere il presente disegno di legge col quale sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria le controversie di cui alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, già attribuite al Collegio arbitrale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, che viene pertanto soppresso.

Inoltre, poichè a detto Collegio, come si è detto sopra, erano attribuite anche funzioni consultive, si è provveduto a demandare tali funzioni al Comitato consultivo dell'Ente, di cui all'articolo 9 della legge.

Con l'articolo 1 viene data una nuova e più completa formulazione all'articolo 5 della legge 27 novembre 1939, n. 1780. In esso si stabilisce la competenza del giudice ordinario per le controversie in punto indennità di espropriazione, mantenendo tuttavia la vecchia norma relativa ai dati di fatto sui quali la misura dell'indennità dovrà venir corrisposta.

Vi si ripete inoltre, al comma secondo, un principio che, contenuto già nel terzo comma dell'attuale articolo 5, altro non è che il principio generale fissato, con più estesa locuzione, dall'articolo 52 della legge generale sulle espropriazioni del 25 giugno 1865, n. 2359.

Nel comma 3, con due periodi consecutivi, si riportano, con le necessarie variazioni, le norme fissate all'articolo 51 della legge del 1865, commi 2 e 3.

Con l'altimo comma si disciplina la procedura da seguire sia per la distribuzione delle somme dovute dall'Ente per indennità di espropriazione, nel caso in cui al riguardo sussistano contrastanti pretese, e sia per lo svincolo degli importi già depositati alla Cassa depositi e prestiti.

Nulla stabiliva per le controversie sul riparto dell'indennità l'attuale articolo 5 della legge n. 1780. Nel nuovo testo si fa richiamo a quanto in proposito statuiscono gli articoli 55 e 56 della legge generale del 1865 e successive modificazioni.

L'articolo 2 contempla la seconda materia affidata attualmente alla competenza giurisdizionale del Collegio arbitrale secondo la legge n. 1780: vale a dire le controversie riguardanti l'indennizzo che l'Ente deve corrispondere agli affittuari e agli altri possessori dei beni espropriati, in mancanza di diretto accordo, a termini del terzo comma dell'articolo 7 della legge ora citata.

È parso necessario ridisciplinare questa materia in un nuovo separato articolo, essendo diversa da quella contemplata nell'articolo 1 e non potendo ricevere la medesima regolamentazione inserita in quest'ultimo articolo.

Anche le controversie attinenti l'indennizzo suddetto è giusto che passino alla competenza del giudice ordinario.

L'articolo 3 comprende una disciplina meramente transitoria, e, per questo motivo, da stabilirsi separatamente.

Poichè il sistema della legge n. 1780 prevedeva che, sulle opposizioni avverso l'indennità offerta dall'Ente, doveva decidere il Collegio arbitrale senza bisogno di un nuovo atto d'impugnazione dopo l'emanazione del decreto reale di esproprio, appare necessario che alle persone le quali si gravarono avverso le indennità offerte e depositate dall'Ente prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia

dato un nuovo termine per presentare la loro opposizione davanti al giudice ordinario cui la nuova legge trasferisce ora la competenza. Ciò per lasciare alle persone medesime la posizione di attori, e non addossarla all'Ente Tre Venezie: come altrimenti avverrebbe.

Nell'articolo 3 dello schema si è poi aggiunto un secondo comma, inteso ad accelerare la definizione delle impugnazioni attinenti ad espropri ormai da molti anni decretati, ed a facilitare nel contempo all'Ente Tre Venezie il non facile nuovo incombente della diffida addossatagli col comma primo. Ciò per gli opponenti residenti all'estero, oggi - dopo tante vicende eversive delle situazioni statuali e personali in essere nel 1943 – assai spesso difficilmente rintracciabili. Il testo del predetto secondo comma è identico a quello del comma 3 della legge 1780, che resta tuttora inalterato agli effetti della notificazione che l'Ente deve fare subito dopo presentata la richiesta di espropriazione iniziale.

L'articolo 4 prevede, in modo espresso e diretto, la soppressione del «Collegio arbitrale», ed attribuisce le funzioni consultive del Collegio stesso al Comitato consultivo dell'Ente per le Tre Venezie.

Con l'articolo 5 si è provveduto a modificare

la composizione del Comitato consultivo di cui sopra al fine di consentire la designazione dei componenti, tutti funzionari statali, non limitatamente a quelli in possesso di grado non inferiore al quarto dell'ordinamento gerarchico, bensì al quinto. Ciò per permettere un più largo campo di scelta, senza pregiudizio, ovviamente, per la composizione qualitativa del Comitato.

Non è superfluo ricordare, in proposito, che tale modificazione, da tempo riconosciuta opportuna, era già stata sanzionata nell'articolo 18 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, riflettente la Costituzione di una Sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente nazionale per le Tre Venezie, decreto che, per altri motivi, che non importa qui specificare, non fu poi ratificato (legge 9 maggio 1950, n. 262).

Infine è sembrato opportuno accogliere il principio che i Consultori possano designarsi, oltre che fra i funzionari in attività di servizio, anche fra quelli a riposo che già ricoprirono posti di grado non inferiori al V. Con tale disposizione si è sanzionato lo stato di fatto attualmente in atto nel Comitato consultivo dell'Ente e seguita una prassi ormai largamente invalsa nei casi della specie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, è sostituito dal seguente:

«In caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità dovuta per il trasferimento di proprietà sarà determinata dall'autorità giudiziaria ordinaria, sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente, capitalizzati al tasso corrente.

« Sull'indennità convenuta fra le parti o determinata dall'Autorità giudiziaria sono, ad ogni effetto, trasferiti i diritti e le azioni dei terzi.

« L'azione davanti l'autorità giudiziaria deve essere promossa dagli interessati nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto traslativo della proprietà di cui all'articolo 4. Trascorso questo termine senza che sia stata proposta azione giudiziaria, l'indennità rimarrà definitivamente stabilita nella somma depositata dall'Ente giusta l'articolo medesimo.

« Per il riparto e per lo svincolo dell'indennità si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

Art. 2.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è sostituito dal seguente:

« Anche prima della risoluzione del contratto l'Ente può procedere all'occupazione dell'immobile e alla utilizzazione dei materiali e degli impianti ivi esistenti, corrispondendo agli

affittuari o altri possessori attuali un indennizzo da stabilire, in mancanza di diretto accordo, dall'Autorità giudiziaria ordinaria ».

Art. 3.

Per la determinazione delle indennità conseguenti ad espropriazioni perfezionate prime dell'entrata in vigore della presente legge, al termine di trenta giorni, di cui al precedenti articolo 1, decorre dalla data di notificazione, a cura dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, di un'apposita diffida ai rispettivi opponenti.

Per la notificazione della diffida, di cui al comma precedente, è applicabile la disposizione del terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 novembre 1939, n. 1780.

Art. 4.

Il Collegio arbitrale dell'Ente, di cui all'articolo 8 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è soppresso.

Le funzioni consultive previste dall'articolo 4 della predetta legge 27 novembre 1939, n. 1780, sono devolute al Comitato consultivo dell'Ente, di cui all'articolo 9 della legge stessa, modificato come appresso.

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è sostituito dal seguente:

«Il Commissario è coadiuvato da un Comitato consultivo, composto di cinque funzionari, in attività di servizio od a riposo, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per i lavori pubblici, di grado non inferiore al V dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato ».